



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Data _____

Convenzione tra
la Regione Autonoma della Sardegna

e

l'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.)

per la gestione in economia, ovvero in house, delle attività in capo alla Regione Sardegna del progetto "Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza" (CUP E29J16000350009) ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in poi RAS) con sede in viale Trento n.69, 09123 Cagliari, C.F. 80002870923, rappresentata da Stefania Manca, domiciliata presso la sede dell'Ente, Direttore generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nominata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/7 del 02.12.2015

E

L'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in avanti OICS), con sede in Roma, Via del Serafico 127, C.F. 96182010585, rappresentato dal Direttore Generale, _____, nato a ____ (___) il _____, C.F. _____, domiciliato per l'atto presso la sede dell'OICS.

Premesso

che il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

che con il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 è stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

che il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE) n.

514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

che con decreto prot. n. 6168 del 29 maggio 2015 è stato designato in via definitiva il Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;

che con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016 è stato approvato da parte della Commissione Europea il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014-2020, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, che nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1 prevede tra gli interventi la lettera c): *potenziamento del sistema di 1° e 2°*;

che con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali;

che RAS, in qualità di capofila, ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale denominata "Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza";

che con decreto prot. 12473 del 4 agosto 2016 l'Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale "Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza (d'ora in avanti semplicemente Progetto), che è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 250.112,00;

che la Regione Sardegna ha sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione che è stata controfirmata in data 26 settembre 2016 dall'Autorità Responsabile del Fondo nella persona del Prefetto Malandrino;

che per l'attuazione del Progetto la RAS deve svolgere attività di coordinamento, monitoraggio, comunicazione, formazione, rendicontazione e valutazione così come descritte nel documento di progetto approvato dall'Autorità di Gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

che in data 26 settembre 2016 la Regione Sardegna ha formalmente sottoposto alla valutazione dell'Autorità Responsabile il proprio intendimento di avvalersi, per la gestione in economia della quota di finanziamento pubblico, del supporto operativo dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS) - organismo in house delle Amministrazioni regionali, ai sensi del D.L.gs. 50/2016 artt. 5 e 192, al fine di assicurare la tempestiva e ottimale esecuzione delle azioni progettuali sopra richiamate;

che l'Autorità Responsabile, con comunicazione del 13 ottobre 2016, ha confermato la possibilità di affidare la realizzazione delle attività progettuali facenti capo alla Regione Sardegna all'ente in-house, in quanto rientranti in quelle statutarie dell'OICS;

che con la medesima comunicazione, l'Autorità Responsabile ha altresì specificato che obbligatoriamente devono essere assicurate dalla RAS la revisione contabile indipendente e la consulenza legale esterna sulla correttezza di tutte le procedure di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche;

che, pertanto, con D.G.R. n. ___ del _____, è stato disposto di avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 19/1996, del supporto operativo dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo – OICS (organismo in house delle Amministrazioni regionali) per la realizzazione delle attività progettuali di competenza della Regione Sardegna e di incaricare la Direzione Generale delle Politiche sociali della Regione di predisporre tutti gli atti necessari per assicurare la gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa.

DATO ATTO

che la RAS, per la gestione delle attività del Progetto di cui al successivo art.1, ha necessità di dotarsi di una struttura in house providing;

che l'OICS rientra nella fattispecie di "Società in house" delle Regioni e Province Autonome italiane, avendo le seguenti caratteristiche:

- le Regioni e Province autonome sono gli unici soci effettivi dell'OICS, ne eleggono il Presidente ed il Consiglio Direttivo (su designazione della Conferenza delle Regioni), ne approvano e controllano i bilanci e il programma di attività e esercitano sull'OICS un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- le entrate dell'OICS sono costituite esclusivamente dalle risorse conferite dalle Regioni e Province Autonome e da altri contributi e cofinanziamenti da esse accettati;
- l'OICS realizza la totalità della propria attività con e su indicazione delle Regioni e Province Autonome, che lo controllano;

che l'articolo 2, comma 2°, dello Statuto, annovera tra i fini statuari dell'O.I.C.S anche la realizzazione di attività dirette ad arrecare benefici alle comunità di immigrati presenti in Italia provenienti dalle Paesi in via di Sviluppo ed economia di transizione (PET) del Sud e dell'Est del Mondo;

che già in numerose altre occasioni le Regioni Italiane si sono già avvalse della collaborazione dell'O.I.C.S. nella gestione di altri progetti finanziati con fondi comunitari, tra i quali: programma INTERREG IIIA Transfrontaliero Adriatico/NPPA INTERREG CARDS/PHARE, Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico CBC, Programma transfrontaliero Marittimo Italia Francia, attraverso l'affidamento di servizi relativi all'Assistenza Tecnica;

che, in particolare, per attività simili a quelle cui afferisce il progetto in argomento, la RAS si è già avvalsa del supporto operativo dell'OICS per l'attuazione del progetto ICOD - Insieme Contro ogni Discriminazione", (CUP E29G13000410006) ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013– Annualità 2012 – Azione 7 Reg;

che per l'attuazione del Progetto in oggetto, la RAS ha necessità di attivare servizi gestionali e contabili, di controllo, organizzativi e logistici, di informazione e promozione;

che l'O.I.C.S. è l'unica struttura nell'ambito del sistema delle Regioni che disponga di tali competenze e che abbia già realizzato simili attività per le quali ricorrano i presupposti per l'affidamento diretto di servizi, cd. "in house providing"

Tutto ciò premesso e visto si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento in economia di alcune attività che la RAS è tenuta a svolgere nell'ambito del Progetto "Implementazione dei servizi di accoglienza, assistenza e sostegno socio-sanitario rivolti ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza" (CUP E29J16000350009) così come descritte nel documento di progetto approvato dall'Autorità di Gestione del Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI).

In particolare OICS assisterà la RAS nella realizzazione delle seguenti attività:

- selezione e contrattualizzazione del personale incaricato dell'assistenza tecnica e della docenza;
- mobilità di tutto il personale addetto al progetto;
- eventuale reperimento del materiale e delle attrezzature tramite evidenza pubblica;
- adempimenti connessi alla logistica delle riunioni, degli eventi e delle missioni;
- realizzazione di un Convegno finale per la disseminazione dei risultati raggiunti;
- progettazione grafica e stampa del materiale informativo di progetto.

Art. 2 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre a far data dalla sua sottoscrizione e termina il 30/04/2018.

Eventuali proroghe del suddetto termine, determinate da esigenze del Progetto, oltre che da eventuali esigenze straordinarie che abbiano determinato la proroga dei termini di chiusura del Progetto, potranno essere convenute e sottoscritte da entrambe le parti.

ART. 3 Modalità di espletamento delle attività

Al fine di realizzare le attività definite all'art. 1, OICS è tenuto ad agire nel rispetto della normativa relativa al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) ed in particolare delle disposizioni di cui al Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" – nella versione di luglio 2016", che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 Modalità di attuazione della Convenzione

La RAS e O.I.C.S. si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a svolgere i compiti e le funzioni necessarie ed opportune per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli della presente Convenzione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle regole di gestione amministrativo-contabile.

Art. 5. Modalità di utilizzazione ed erogazione delle risorse

La RAS si impegna a trasferire ad OICS la propria quota di € 55.384,42 per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1. L'erogazione del contributo suindicato è effettuata in rate, articolate come segue:

- anticipo alla firma della presente Convenzione del 50%;
- approvazione del rendiconto del 50% erogato e trasferimento della seconda tranche del 30%
- saldo del 20% del totale ad ultimazione delle attività e dopo approvazione del rendiconto complessivo dei costi sostenuti e documentati.

Art. 6 Regolare esecuzione delle attività previste nella presente convenzione

La regolare esecuzione delle attività previste nella presente convenzione sarà verificata e attestata dal Direttore generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. In caso di contestazioni mosse dalla RAS, in ordine alla regolare esecuzione delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, i versamenti previsti all'art. 5 verranno sospesi in attesa che le contestazioni vengano sanate. Le attività dovranno concludersi entro la data del 09.01.2018 ed essere rendicontate entro trenta giorni di calendario dalla data di conclusione e comunque non oltre il 30 aprile 2018. OICS si impegna a garantire che la rendicontazione avverrà nel rispetto della normativa e della modulistica relativa al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Eventuali importi non spesi dovranno essere restituiti alla RAS entro il 30/06/2018.

I pagamenti saranno disposti mediante accredito sul conto corrente n. 000002922144 intestato a osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo Presso l'Istituto bancario UniCredit spa Agenzia Roma Laurentina, **IBAN IT 09 R 02008 05142 000002922144.**

Art. 7 Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte dell'O.I.C.S. o della RAS, l'altra parte potrà diffidare la parte inadempiente mediante comunicazione tramite raccomandata A/R e, trascorsi 20 giorni in persistenza dell'inadempimento, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione mediante dichiarazione risolutiva notificata negli stessi termini. A seguito dell'eventuale risoluzione della presente Convenzione la RAS avrà la facoltà di affidare l'esecuzione delle attività restanti ad altro soggetto.

L'O.I.C.S. avrà l'obbligo di completare le operazioni in corso al momento in cui si sia verificata la risoluzione della presente Convenzione e di restituire alla RAS gli importi da questa versati e non spesi dall'O.I.C.S., oltre il lavoro eseguito sino a tale data. L'O.I.C.S. non avrà alcun diritto di ritenere, per alcun motivo, il risultato delle attività svolte.

Nel caso in cui l'O.I.C.S. o la RAS rifiutassero di dare esecuzione alla presente Convenzione dopo averla sottoscritta l'altra parte potrà risolvere ogni rapporto con la parte inadempiente. O.I.C.S. è tenuto in ogni caso, anche laddove la Convenzione dovesse essere rescissa *ante tempus*, all'osservanza dell'obbligo di segretezza circa le informazioni ed i dati di cui sarà venuto in possesso o a conoscenza.

L'O.I.C.S. si impegna altresì a rispettare, nell'espletamento della propria attività, la normativa nazionale e comunitaria inderogabile e le eventuali violazioni daranno luogo a risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 8. Richiamo di norme e definizione delle controversie

I rapporti tra le parti sono regolati, per quanto non stabilito espressamente dalla presente Convenzione, dalle norme del Codice Civile.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine al presente incarico, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta ad un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti. L'arbitro dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Cagliari.

Cagliari, il _____

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Stefania Manca

Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo
Il Direttore Generale
Gildo Baraldi